



COMUNE DI ASTI
SETTORE PROGAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE
EDILIZIA PUBBLICA UFFICIO IMPIANTI E SICUREZZA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASTI

(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 110 DEL 28/11/03)

Art. 1 – Principi

L'Amministrazione Comunale di Asti, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995).

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute del personale e di tutti gli utenti presenti, sancito in generale dall'art.137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), Dir.p.c.m. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2 – Campo d'applicazione

Il presente regolamento è applicato in tutti gli ambienti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dove sono ubicati uffici o locali aperti al pubblico e si trovano posti di lavoro in cui operano contemporaneamente più lavoratori.

Sono esclusi gli edifici scolastici e tutti i locali in proprietà non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al responsabile del locale o dell'attività.

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- Archivi, musei, sale e aule del Centro Giovani, dell'Istituto di Musica, Asili nido, sale adibite a riunioni, sale d'attesa, servizi igienici; uffici aperti al pubblico, impianti sportivi e locali di servizio annessi, spogliatoi del personale operaio, corridoi e luoghi di passaggio.
- Tutti i locali nei quali la generalità degli utenti accedono, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
- Luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Dai Dirigenti o dai Responsabili dei Servizi saranno individuati appositi spazi o locali dove è possibile fumare, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto i Dirigenti dei vari settori o loro delegati e sostituti in caso d'assenza, individuati con specifico ordine di servizio, e sono responsabili all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. 14/12/1995.

Detti incarichi devono essere attribuiti al personale comunale operativamente più presente nelle sedi, ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione.

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi qui allegati, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti..

Alla presenza d'eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia municipale.

Art. 5 - Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 DL.gs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250, fatti salvi eventuali adeguamenti legislativi.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del DL.gs. 507/1999) della medesima legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, perciò la sanzione edittale è determinata in € 50 nel caso il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente.

I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in duplice copia il relativo verbale in base al modello allegato. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Copia del verbale, va inviata al Comitato di Direzione e all'Ufficio Impianti e Sicurezza preposto ai rapporti con la Prefettura per l'argomento specifico.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 7 - Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Asti, anche ai sensi della Circolare n° 4 del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo", che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine l'Ufficio Impianti Sicurezza provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Amministrazione Comunale di Asti.

Art. 8 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.